



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TOLMEZZO

Il Presidente dr. Antonio Cumin in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 240 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l'anno 2011
vertente

TRA

S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo, con sede in Tarvisio, in persona del liquidatore giudiziale ing. e del liquidatore dott. , rappresentato e difesa dall'avv. (, con domicilio presso il suo studio in Udine, Via n. per mandato come in atti

RICORRENTE

CONTRO

S.A.C.E. - Servizi Assicurativi per il Commercio Estero S.p.A., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, con domicilio eletto presso i suoi uffici in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3, con delega all'avv. .

RESISTENTE

OGGETTO: Cessione crediti

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti all'udienza dell'11 luglio 2012 hanno

così concluso:

RICORRENTE:

" Nel merito: a) accertarsi e dichiararsi che il credito di Euro 520.146,20 vantato in via di surroga e/o in via diretta dalla SACE S.p.a. non gode del privilegio di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998, né di alcun altro privilegio, ed è un credito chirografario;

b) accertarsi e dichiararsi che, conseguentemente il credito della SACE S.p.A. deve essere soddisfatto dal concordato preventivo della S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo nella misura in cui verranno soddisfatti gli altri crediti chirografari. Spese, diritti ed onori di lite rifusi".

RESISTENTE:

" Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda di accertamento proposta e, occorrendo anche in via riconvenzionale accertare che il credito insinuato da Sace S.p.A. ha natura di credito privilegiato ex art. 9 D.Lgs. 193/98. Spese rifuse".

Svolgimento del processo

Con ricorso, ex art. 702 bis Cpc., la S.p.A. in liquidazione e in concordato preventivo adiva questo Tribunale per sentir accertare la natura chirografaria del credito, fatto valere in sede concordataria dalla Sace S.p.A. ai sensi del co. 5 art. 9 D.Lgs. 123/98, siccome privilegiato.

Assunse la società ricorrente che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, trattandosi di credito conseguente

all'esecuzione della garanzia prestata dalla Sace in data 19-9-2007, in favore della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia fino a concorrenza del 70% dell'importo dell'erogando mutuo da parte di quest'ultima, ad essa ricorrente doveva ritenersi allo stesso applicabile il D.Lgs. 143 del 31-3-1998 e non già del D.Lgs. 123/98 cui ha fatto riferimento controparte, ciò al fine di giustificare il diritto al privilegio previsto dalla normativa testé per prima indicata.

Sosteneva altresì la S.p.A. che la riprova del proprio assunto era agevolmente rinvenibile tanto nella documentazione relativa al contratto di mutuo che in quella concernente la garanzia per cui è causa, stante la mancanza nelle stesse di qualunque riferimento al D.Lgs. (123/98) di cui si è chiesta l'applicazione bensì soltanto al D.Lgs. 143/98, aggiungendo inoltre come all'attività della Sace S.p.A. sarebbe comunque applicabile soltanto la disciplina di cui a quest'ultima normativa, con esclusione dunque del preteso privilegio.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio la Sace S.p.A. opponendosi alla domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, onde ne chiedeva il rigetto.

Deduceva la convenuta che il rapporto per il quale era stata chiesta l'ammissione allo stato passivo di che trattasi doveva essere tenuto ben distinto da quello del sottostante contratto di mutuo stipulato dall'istituto bancario di cui sopra con la trattandosi di un credito proprio derivante, ex art. 9 D.Lgs. 123/98, della revoca del beneficio disposto in favore

della predetta mutuataria, richiamando peraltro a sostegno del proprio assunto pure la giurisprudenza espressa in materia dal giudice di legittimità, specificatamente a tal fine richiamata. Con provvedimento in atti veniva quindi fissata l'udienza di cui all'art. 183 Cpc., in considerazione del fatto che le difese delle parti così come prospettate escludevano la possibilità del ricorso ad una istruzione meramente sommaria, il tutto giusto la previsione di cui al 3° co. dell'art. 702 ter codice di rito.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, depositate le memorie di cui al codice di rito, i procuratori delle parti, all'apposita udienza a tal fine fissata, precisavano le loro rispettive conclusioni nei termini di cui in epigrafe e, infine, la causa veniva ritenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso come sopra proposto dalla S.p.A. si appalesa giuridicamente fondato e merita, pertanto, di trovare accoglimento per le ragioni appresso esposte.

Ed invero, dalle risultanze processuali è rimasto incontrovertibilmente accertata la natura chirografaria del credito vantato dall'odierna resistente Sace S.p.A..

Infatti dopo aver rammentato che l'art. 9 co. 5 D.Lgs. 123/1998 subordina espressamente il riconoscimento della natura privilegiata del credito derivante dalla revoca del finanziamento alla condizione che la precedente erogazione sia stata effettivamente effettuata ai sensi e per gli effetti di detto decreto legislativo, va detto come nella fattispecie che ci occupa, giusta quanto

desumibile dalla documentazione prodotta, ciò non sia in alcun modo rinvenibile né con riguardo al mutuo né con riferimento alla garanzia prestata dalla Sace che ci occupa.

A ciò si aggiunga, poi, che l'art. 6 co. 9 del D.L. 269/2003 statuisce, del tutto significativamente, che "La Sace S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art. 2 commi 1 e 2 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 143", tra le quali va ricompresa anche quella oggetto del presente giudizio, relativo alla prestazione di garanzie in favore di banche nazionali per crediti concessi alle imprese e destinati al finanziamento di attività di internazionalizzazione delle imprese, sottolineandosi al tempo stesso, altrettanto significativamente, come, proprio dall'esame della garanzia rilasciata in data 19-9-2007 dalla Sace S.p.A. per cui è causa, si evidenzia un espresso e inequivocabile riferimento alla normativa di cui al più volte citato D.Lgs. 31-3-1998 n. 143.

Peraltro non va sottaciuto, ad integrazione di quanto finora illustrato, come tutta la documentazione contrattuale, sia quella concernente il contratto di mutuo sia anche quella relativa alla garanzia che ci occupa, contenga un diretto ed esclusivo riferimento al solo D.Lgs. n. 143/1998 che, come visto, non riconosce il privilegio preteso dalla resistente, senza invece mai richiamare il D.Lgs. 123/1998, cui ha del tutto infondatamente fatto riferimento quest'ultima a sostegno della pretesa di che trattasi.

A titolo di completezza, rammentasi altresì che l'art. 5 della Convenzione prodotta dalla Sace prevede il diritto della stessa di

surrogarsi in tutti i diritti ed azioni della Banca nei confronti dell'impresa (mutuataria), ciò a seguito del pagamento delle somme dovute (da quest'ultima); prevedendosi poi nel successivo art. 6 della stessa Convenzione, regolante le azioni di recupero conseguenti a detta surroga, che la Sace intraprenderà le azioni più opportune, onde anche sotto tale profilo resta accertata un'ulteriore difformità rispetto a quanto stabilito sul punto dal D.Lgs. 123/1998 che invece, come noto, prevede l'iscrizione a ruolo del credito e, quindi, un'ulteriore riprova della fondatezza della domanda attrice.

Rammentasi, altresì, che l'art. 2 del citato D.Lgs. 143/1998 prevede, tra l'altro, proprio la funzione del rilascio di garanzie in favore di banche nazionali, per crediti concessi a imprese e destinati al finanziamento di attività di internalizzazione delle imprese, mentre poi in tal senso va richiamato pure l'art. 11 quinquies D.L. 14-3-2005 n. 35.

A ciò si aggiungano, infine sempre ad abundantiam le ulteriori specifiche diversità tra le due normative, così come richiamate al fine di evidenziare il riferimento anche per le stesse soltanto a quelle riferibili al D.LGS. 148/1998 e non già a quelle (ben diverse) riferibili al D.Lgs. 123/1998, il tutto giusta quanto correttamente richiamato negli scritti difensivi di parte ricorrente, evidenziando altresì come la garanzia che ci occupa faccia proprio riferimento tanto al D.Lgs. 143/1998 quanto al citato art. 11 quinquies.

Né rilevano, in senso contrario, le affermazioni e le deduzioni di

parte resistente, come desumibile dalla lettura delle stesse, tanto più ove si consideri il ben diverso contenuto degli elementi obiettivi finora illustrati con riguardo ai documenti relativi alla fattispecie in esame, anche come visto con particolare riferimento pure all'istituto della surroga da ultimo come sopra esaminato.

In definitiva, dunque, sulla scorta delle suddette assorbenti considerazioni non v'è chi non veda che la domanda di accertamento della natura chirografaria del credito de quo, come sopra sostenuto dalla società ricorrente S.p.A., merita di trovare pieno accoglimento.

Infine, per quanto concerne le spese del giudizio, le stesse seguono la soccombenza ex art. 92 Cpc, onde parte convenuta dovrà rifonderle a controparte.

Esse si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) accerta e dichiara che il credito di € 520.146,20, vantato dalla resistente SACE S.p.A. in via di surroga, va soddisfatto dal concordato preventivo della S.p.A. in liquidazione e concordato preventivo in via chirografaria per quanto in motivazione;

2) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 8.467,70 oltre ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Tolmezzo li 27 febbraio 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
NAZZI IDZIA

Il Presidente G.U.

Dr. Antonio CUMIN

7
3
CRO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
NAZZI IDZIA